



## COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

### COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 18 del 3 agosto 2020**

**OGGETTO: Proroga delle Tariffe TARI 2019 per l'anno 2020.**

L'anno **duemilaventi** il giorno tre, del mese di agosto, con inizio alle ore **20,45**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di comunicazione prot. n. 9889 del 20/7/2020 si é riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare – Presidente del Consiglio Comunale

Presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri

come segue:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Pre-senti	As-senti	n. d'ord	Cognome e Nome	Pre-senti	As-senti
1	Pugliese Giuseppe	X		9	Stella Gerarda	X	
2	Coppola Teresa	X		10	Trabasso Luciano	X	
3	Scotto di Santolo Vincenzo	X		11	Carannante Paola		X
4	Capuano Salvatore	X		12	Mancino Ada	X	
5	Colandrea Domenico		X	13	Assante di Cupillo Rocco	X	
6	Scotto di Perta Lucia		X	14	Scotto di Carlo Rossana		X
7	Turazzo Sergio	X		15	Scotti Nunzia		X
8	Schiano di Cola Restituta	X		16	Pugliese Carmela	X	
				17	Di Mare Gennaro	X	

Assiste il Vice Segretario Generale, **Avv. Ciro Pugliese**, incaricato della redazione del verbale.  
E' presente l'assessore esterno Annabelle Schiano di Cola

Il Presidente giustifica i Consiglieri assenti

Il Consigliere Assante chiede se sono previste esenzioni o agevolazioni per attività cui ha impattato il COVID.

Il Sindaco da lettura di una agevolazione in merito

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoriportata proposta:

### IL SINDACO

PREMESSO:

- Che l'art. 1, commi da 641 a 668, della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito in tutti i comuni del territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti, TARI, destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento;

- Che il D.L. n. 16/2014, all'art. 1, detta disposizioni in materia di TARI a carico degli utilizzatori degli immobili che li producono;

- Che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è di norma stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- Che il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché le componenti economico-finanziarie del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;

- Che il comma 654, dell'art. 1, della legge 147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che con deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020;

PRESO ATTO:

- Che tale provvedimento stabilisce all'art. 6 che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente per la validazione e la successiva approvazione dell'ARERA;

- Che l'art. 107 del D.L. 18 del 17/3/2020 (Cura Italia), al comma 5, ha previsto che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- Che nel termine previsto del 30 giugno 2020 non è stato approvato il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

- Che pertanto si rende necessario al fine di garantire l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, nei termini di legge, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

- Che con deliberazione ARERA 158/2020 è stato previsto l'obbligo di riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Visto il capitolo 1, art. 5 del citato Regolamento IUC: *"Il comune stabilisce annualmente il numero di rate e le scadenze di pagamento della TARI contestualmente all'approvazione delle tariffe"*;

Ritenuto dover stabilire, per l'anno d'imposta 2020, il versamento della TARI in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 30 novembre 2020, 31 gennaio 2021 e 31 marzo 2021. L'eventuale pagamento in un'unica soluzione potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 5 del 25/03/2019 - Approvazione Aliquote Componente TARI (Tassa sui Rifiuti) anno 2019;

Rammentato che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Rilevato che il minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni sulla parte variabile del tributo per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, calcolate proporzionalmente ai giorni di chiusura, ammonterebbe ad € 28.944,33 per TARI ed € 1.447,22 per TEFA;

Visti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

### **SI PROPONE**

- 1) la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di prorogare le Tariffe Tari 2019 anche per l'anno 2020;
- 3) di stabilire per l'anno 2020 riduzioni sulla parte variabile del tributo per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, calcolate proporzionalmente ai giorni di chiusura;
- 4) di stabilire, per l'anno d'imposta 2019, il versamento della TARI in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 30 novembre 2020, 31 gennaio 2021 e 31 marzo 2021. L'eventuale pagamento in un'unica soluzione potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021;
- 5) di prendere atto che è ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- 6) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 7) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
- 8) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal

D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa.

- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

F.TO Giuseppe Pugliese

Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

F.TO Mario Scamardella

Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

F.TO Michela di Colandrea

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;  
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito al prot. Gen. dell'Ente al n. 9269 del 6/7/2020;

Vista la surriportata proposta ;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente **la proposta posta al punto 5 dell'odg ad oggetto: Proroga delle Tariffe TARI 2019 per l'anno 2020.**

Successivamente vista l'urgenza di provvedere.

*voti unanimi resi per alzata di mano,*

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267

**Il Vice Segretario Generale**  
**f.to Avv. Ciro Pugliese**

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
**f.to Dott. Gennaro Di Mare**

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.

**Il Vice Segretario Generale  
f.to Avv. Ciro Pugliese**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 3 settembre 2020 e contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ininterrottamente.

Addì, 3 settembre 2020

**Il Messo Comunale  
f.to Ciro Schiano Lomriello**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione, il \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio  
D.ssa Concetta Scutto**

*La presente copia è conforme all'originale*

*Dalla Residenza Municipale, li 3 settembre 2020*

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Ciro Pugliese**